Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Mercoledì, 22 dicembre 1926 — Numero 294

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia sono vivamente pregati di rinnovare al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1927, tenendo presente che a decorrere dal 1° gennaio 1927 sarà sospeso l'invio della «Gazzetta» a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della «Gazzetta» non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2411.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1926, n. 2088.

Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale fascista dei dirigenti aziende industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 6 novembre 1926, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede il riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale fascista dei dirigenti aziende industriali, ad essa aderente;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' concesso il riconoscimento, ai sensi ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento d'attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, all'Associazione nazionale fascista dei dirigenti aziende industriali, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana; e ne è approvato lo statuto, secondo il testo che si allega al presente decreto, e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti della detta Associazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 81. — COOP

Statuto dell'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende industriali.

Art. 1.

E' costituita con sede in Roma la « Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende industriali » ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 2.

L'Associazione ha per scopo la tutela degli interessi e la valorizzazione della funzione dei dirigenti aziende industriali nella loro attività produttiva come persone corresponsabili dell'andamento delle aziende ed investite della fiducia del datore di lavoro, tanto ai fini della collaborazione ideale, intellettuale, pratica con tutti gli altri fattori della produzione nazionale, quanto ai fini del perfezionamento della produzione.

Essa si propone in modo particolare lo sviluppo della educazione e della coscienza nazionale delle energie produttive, il perfezionamento delle cognizioni tecniche ed in genere colturali per tutti i soci, nel fine supremo dell'accrescimento della potenza della Nazione.

L'Associazione agisce nell'orbita della Confederazione generale fascista dell'industria italiana alla quale aderisce a termini di legge e di cui osserva lo statuto e le disposizioni.

Art. 3.

L'Associazione è formata da Sezioni costituite in corrispondenza dei vari rami di industria.

Il Consiglio direttivo può autorizzare le Sezioni di categoria a riunirsi in Sezioni miste.

Le Sezioni adotteranno la seguente denominazione: « Associazione nazionale fascista dirigenti aziende industriali - Sezione industria . . . . . . di . . . . . . (oppure Sezione di . . . . . .).

Il Consiglio direttivo può pure autorizzare la costituzione di gruppi nazionali comprendenti i dirigenti addetti ad una determinata categoria di industria.

Art. 4.

Le Sezioni vengono costituite per deliberazione del Consiglio direttivo il quale stabilirà pure le norme per il loro collegamento con le corrispondenti Associazioni dipendenti dalla Confederazione, secondo le norme stabilite dalla legge e le deliberazioni della Confederazione medesima.

Art. 5.

Le iscrizioni dei soci avvengono su domanda presentata dai singoli interessati al reggente della competente Sezione e su deliberazioni del Consiglio di reggenza.

Le Sezioni locali debbono subito dare immediata comunicazione al presidente dell'Associazione nazionale delle iscrizioni effettuate.

E' in facoltà del Consiglio direttivo dell'Associazione di annullare le iscrizioni.

La domanda di ammissione a socio deve contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale e sindacale la domanda è respinta salvo i ricorsi al Consiglio direttivo dell'Associazione ed in seconda istanza alla Confederazione e al Ministero delle corporazioni.

Per ottenere l'inscrizione gli interessati debbono presentare una dichiarazione della ditta che attesti la loro qualità di dirigenti a norma dell'articolo seguente.

Art. 6.

Possono essere ammessi come soci delle Sezioni i seguenti dirigenti di azienda:

i direttori tecnici ed amministrativi e gli altri capi di ufficio o di servizio con funzioni analoghe;

gli institori ed in generale tutti gli impiegati muniti di procura purchè questa importi l'esercizio di funzioni dirigenti.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti.

Art. 8.

L'adesione all'Associazione importa per i dirigenti di aziende un impegno triennale che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non sia fatta pervenire dichiarazione di recesso. Tale dichiarazione non ha effetto se non viene comunicata alla Sezione interessata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio e non libera il socio recedente dagli impegni ed obbligazioni che avesse assunto precedentemente alla scadenza del triennio.

Cessano di appartenere all'Associazione quei soci pei quali venga constatata la perdita della qualifica di dirigenti di aziende.

Le Sezioni dovranno dare comunicazione alla Presidenza dell'Associazione delle cancellazioni effettuate.

Art. 9.

Ciascuna Sezione è retta da un Consiglio di reggenza composto da 5 a 11 membri eletti dai soci della Sezione.

Il Consiglio di reggenza è presieduto da un reggente designato dal Consiglio direttivo dell'Associazione e scelto fra i soci della Sezione.

La nomina del reggente diventa definitiva dopo l'approvazione della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Il Consiglio di reggenza sceglie nel proprio seno un amministratore che sovraintende alla gestione finanziaria della Sezione.

Le funzioni del Consiglio di reggenza sono determinate per ciascuna Sezione dalle deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Associazione.

Tutte le altre norme di funzionamento interno delle Sezioni sono regolate dalle disposizioni ed istruzioni dell'Associazione.

Art. 10.

Il reggente rappresenta la Sezione locale presso la corrispondente Associazione di datori di lavoro industriali secondo le norme e con le modalità da determinarsi dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

In caso di assenza o di impedimento il reggente è sostituito dal membro più anziano del Consiglio di reggenza.

Il reggente fa parte di diritto del Congresso nazionale dell'Associazione insieme coi delegati nominati ai sensi del penultimo comma del presente articolo.

Spetta al reggente di convocare almeno una volta all'anno i soci delle singole Sezioni per provvedere alla nomina del Consiglio di reggenza, esaminare e discutere tutti gli argomenti che rientrano negli scopi dell'Associazione e che riguardino l'interesse collettivo o singolo dei soci.

L'assemblea della Sezione nomina anche ogni anno un delegato al Congresso nazionale dell'Associazione. Le Sezioni che rappresentino più di 300 soci avranno diritto a due delegati.

Le Sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto all'Associazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

Art. 11.

Il reggente presiede al funzionamento della Sezione e cura l'esecuzione di tutte le istruzioni e deliberazioni dell'Associazione e di quelle del Consiglio di reggenza.

Il reggente è tenuto altresì a vigilare perchè da parte dei soci della Sezione siano rigorosamente osservate le disposizioni dell'Associazione.

Art. 12.

Sono organi dell'Associazione nazionale:

il presidente;

il Consiglio direttivo;

il Congresso nazionale.

Art. 13.

Il Congresso nazionale è composto dai reggenti delle Sezioni e dai delegati delle Sezioni stesse nominati ai sensi dell'art. 10.

Il reggente e i delegati hanno diritto ciascuno ad un voto.

Art. 14.

Il Congresso nazionale è convocato in via ordinaria dal presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno, mediante preavviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo.

Il Congresso è valido quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei suoi componenti.

I presenti non possono avere più di due deleghe ciascuno.

Il Congresso nazionale nomina ogni due anni il Consiglio direttivo dell'Associazione composto di 15 membri, ed i revisori dei conti in numero di due. Discute le sole questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni in materia di direttive dell'Associazione non possono assumere che la forma di voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti dai presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo si riunisce — su convocazione del presidente — ordinariamente almeno ogni tre mesi, straordinariamente quando la Presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio, in seconda convocazione la presenza di un terzo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto da spedirsi almeno 7 giorni prima della riunione; in caso di urgenza potrà avvenire mediante avviso telegrafico.

Art. 16.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari, ed in particolare:

a) deliberare la costituzione delle Sezioni locali e le modalità per il loro funzionamento;

b) designare i delegati dell'Associazione nel Consiglio generale della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

c) nominare il vice presidente e il tesoriere dell'Associazione;

d) designare i reggenti delle Sezioni;

e) prendere tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Associazione e per il conseguimento delle sue finalità, nei limiti della legge, del presente statuto e delle direttive segnate dal Congresso nazionale;

f) deliberare sui contributi legali e suppletivi da applicarsi ai soci;

g) deliberare tutti i provvedimenti necessari per l'osservanza della disciplina da parte dei singoli soci delle Sezioni e dei loro dirigenti;

h) deliberare sull'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico delle Sezioni e dei singoli soci a termine delle disposizioni degli articoli 23 e 24;

i) regolare il funzionamento amministrativo e finanziario delle singole Sezioni;

l) approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione.

Art. 17.

Il presidente è nominato ogni due anni dal presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice presidente, dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali.

E' di diritto presidente del Congresso nazionale e del Consiglio direttivo.

Convoca il Consiglio direttivo e il Congresso nazionale.

La nomina del presidente dev'essere approvata ai sensi di legge.

Art. 18.

Il tesoriere sovraintende alla gestione finanziaria dell'Associazione e redige lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo entro il primo quadrimestre di ogni anno.

Art. 19.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio si provvederà secondo le norme di legge ed in base alle norme emanate dalla Confederazione per l'amministrazione delle Associazioni confederate ed approvate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 20.

Tutte le cariche dell'Associazione e delle Sezioni sono gratuite.

Sono eleggibili alle cariche i soli soci dell'Associazione.

Art. 21.

Il reggente può applicare la censura ai soci della Sezione i quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti ed istruzioni o deliberazioni dell'Associazione.

Può altresì proporre al Consiglio di reggenza la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore ai sei mesi di quei soci i quali violino in modo particolarmente grave gli obblighi di cui sopra, oppure dopo l'applicazione della censura non si attengano agli eventuali provvedimenti del reggente.

Art. 22.

Il Consiglio di reggenza — su proposta del reggente — può proporre al Consiglio direttivo dell'Associazione l'espulsione di quei soci che si siano resi colpevoli:

a) di recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione;

b) di atti i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione;

c) di mancanze contro l'onore e di qualsiasi mancanza che mostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 23.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura ai reggenti ed ai membri dei Comitati di reggenza delle Sezioni i quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti e istruzioni e deliberazioni dell'Associazione.

Può altresì proporre al Consiglio direttivo — che delibera in merito — la revoca del reggente oppure lo scioglimento del Consiglio di reggenza nel caso in cui il reggente o il Consiglio di reggenza non si attenga ai provvedimenti da lui indicati.

Art. 24.

Il presidente può applicare la censura alle Sezioni locali le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi di cui al primo comma del precedente articolo.

Può altresì proporre al Consiglio direttivo — che delibera in merito — la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore ai sei mesi, di quelle Sezioni le quali violino in modo particolarmente grave gli obblighi di cui al comma precedente, oppure dopo l'applicazione della censura non si attengano ai provvedimenti eventualmente adottati.

Il presidente può infine proporre al Consiglio direttivo — che delibera in merito — lo scioglimento di singole Sezioni per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione, per atti compiuti i quali abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione, ed infine per qualsiasi mancanza che mostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 25.

Contro i provvedimenti disciplinari presi dal reggente è ammesso il ricorso da parte degli interessati in prima istanza al Consiglio di reggenza ed in seconda istanza al presidente dell'Associazione.

Contro i provvedimenti disciplinari presi dal Comitato di reggenza è ammesso il ricorso da parte degli interessati in prima istanza al presidente ed in seconda istanza al Consiglio direttivo dell'Associazione.

Contro i provvedimenti presi dal presidente o dal Consiglio direttivo dell'Associazione è ammesso il ricorso alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e, secondo i casi, alle autorità previste dalla legge.

Art. 26.

Il segretario dell'Associazione è nominato dal presidente. Il Consiglio direttivo ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva in seguito a ratifica della Confederazione. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi, od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Associazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Associazione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Associazione e di quelli eventualmente costituiti per le Sezioni locali.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Associazione con voto consultivo come pure può intervenire alle riunioni delle singole Sezioni.

Art. 27.

Le Sezioni locali ed i gruppi nazionali possono avere un proprio segretario, la cui nomina deve essere approvata dall'Associazione e ratificata dalla Confederazione dell'industria.

I segretari devono possedere i requisiti di legge e sono sottoposti alle norme e discipline previste per i segretari delle organizzazioni aderenti alla Confederazione dell'industria.

Art. 28.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità delle norme previste dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana ed alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2412.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 2113.

Disposizioni sui conti consuntivi delle cessate Amministrazioni scolastiche provinciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911, n. 487, sulla istruzione elementare e popolare;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1679;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla sistemazione delle contabilità arretrate delle Amministrazioni scolastiche provinciali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Amministrazioni scolastiche provinciali, per le gestioni tenute fino all'esercizio 1922-23, incluso, si intendono discaricate, ai soli effetti contabili, in base ai rendiconti compilati ed approvati dai rispettivi Consigli scolastici provinciali, sui quali non sia sorta contestazione, nè abbiano avuto luogo riserve.

Rimangono impregiudicate le responsabilità di qualsiasi genere che, per fatti inerenti alle gestioni stesse, siano emerse o possano emergere, anche in seguito ai riscontri, indagini e verifiche di cui al successivo art. 4.

Resta fermo l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte del tesoriere nei riguardi dei fondi gestiti per conto delle Amministrazioni scolastiche provinciali.

Art. 2.

In luogo dei conti consuntivi non presentati dalle cessate Amministrazioni provinciali scolastiche, alla pubblicazione del presente decreto, i Provveditorati agli studi regionali formeranno per ciascun ufficio scolastico soppresso, un rendiconto unico cumulativo sino al 30 giugno 1923, tenendo distinti i risultati dei singoli esercizi.

Tale conto sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio scolastico regionale, agli effetti di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

I rendiconti di cui ai precedenti articoli ed i relativi documenti saranno conservati a cura del Ministero dell'istruzione per un periodo di almeno dieci anni dalla fine dell'esercizio cui si riferiscono. Il Ministro per l'istruzione, di concerto con quello per le finanze, sentita la Corte dei conti, determinerà quali documenti debbano essere conservati per un maggior numero di anni.

Art. 4.

Il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, determinerà, sentita la Corte dei conti, per quali delle contabilità relative alle gestioni di cui ai precedenti articoli debba essere effettuato il riscontro della Corte stessa ai termini di legge.

Lo stesso Ministro, di concerto con quello per le finanze, disporrà inoltre tutte le indagini e verifiche che riterrà del caso.

L'iniziativa delle indagini può essere presa anche dal Ministro per le finanze.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 104. — COOP.

Numero di pubblicazione 2413.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1926, n. 1946.

Indennità al personale militare dei reparti radiotelegrafisti dell'Esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898, numero 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 8 luglio 1925, n. 1172, relativo al trattamento in casi particolari, alla riduzione dei ruoli organici ed allo stato giuridico del personale statale;

Visto il regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra approvato con decreto Ministeriale 1° giugno 1925;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore a seguito della revisione di cui all'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I numeri 30, 31 e 32 dello specchio dei servizi e posizioni speciali di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925, sono modificati come appresso:

N. d'ordine	SERVIZI E POSIZIONI SPECIALI	Lire		Supplemento al soprassoldo giornaliero per i giorni di effettiva presenza nelle stazioni
30	*Capistazione radiotelegrafisti:*		Soprassoldo giornaliero	
	Marescialli e sergenti maggiori	5 —		—
	Sergenti	2 —		L. 1 —
	Caporali maggiori	1.50		» 1 —
31	*Radiotelegrafisti effettivi scelti, radiotelefonisti effettivi scelti, e radiogoniometristi effettivi scelti:*			
	Sergenti	1.50		L. 1 —
	Caporali maggiori	0.50		» 0.50
	Caporali e soldati	0.50		» 0.20
32	*Radiomotoristi effettivi scelti:*			
	Sergenti	1.50		L. 1 —
	Caporali maggiori	0.50		» 0.50
	Caporali e soldati	0.50		» 0.20

Art. 2.

La disposizione del presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1926.

Atti del Governo, registro 254, foglio 139. — COOP

Numero di pubblicazione 2414.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1926, n. 2117.

Ordine nelle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche del Segretario generale del Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e i successivi decreti con i quali è disciplinato l'ordine per le precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche il Segretario generale del Partito Nazionale Fascista è collocato nella categoria IV del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e prenderà il primo posto della classe 9ª.

Al predetto Segretario generale del Partito Nazionale Fascista spettano le prerogative concesse dall'art. 6, comma secondo, del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1926.

Atti del Governo, registro 255, foglio 112. — COOP

Numero di pubblicazione 2415.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 2091.

Contributo scolastico del comune di Broni (Pavia).

N. 2091. R. decreto 16 settembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Broni, della provincia di Pavia, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 33,350.10 a decorrere dal 1° luglio 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1926.

Numero di pubblicazione **2416**.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1926, n. **2092**.

Contributi scolastici dovuti dai Comuni della provincia di Potenza, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli Studi e le relative circoscrizioni, e il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti gli elenchi dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenchi compilati dal R. Provveditore agli studi di Potenza in base alle scuole classificate esistenti, al 1° aprile 1925, nei Comuni di quella provincia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune della provincia di Potenza deve annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 85. — COOP.

PROVINCIA DI POTENZA.

Elenco delle somme che i Comuni devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925 - 31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
1	Abriola	4	400	1.600
2	Accettura	8	»	3.200
3	Acerenza	9	»	3.600
4	Albano di Lucania	4	»	1.600
5	Aliano	2	»	800
6	Anzi	5	»	2.000
7	Armento	3	»	1.200
8	Atella	6	»	2.400
9	Avigliano	28	»	11.200
10	Balvano	4	»	1.600
11	Banzi	5	»	2.000
12	Baragiano	4	»	1.600
13	Barile	10	»	4.000
14	Bella	9	»	3.600
15	Bernalda	13	»	5.200
16	Brienza	7	»	2.800
17	Brindisi di Montagna	3	»	1.200
18	Calciano	3	»	1.200
19	Calvello	5	»	2.000
20	Calvera	2	»	800
21	Campomaggiore	3	»	1.200
22	Cancellara	5	»	2.000
23	Carbone	4	»	1.600
24	Castelgrande	4	»	1.600
25	Castelluccio Inferiore	6	»	2.400
26	Castelluccio Superiore	4	»	1.600
27	Castelmezzano	3	»	1.200
28	Castelsaraceno	4	»	1.600
29	Castronuovo di Sant'Andrea	4	»	1.600
30	Cersosimo	2	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
31	Chiaromonte	4	400	1.600
32	Cirigliano	2	»	800
33	Colobraro	5	»	2.000
34	Corleto Perticara	10	»	4.000
35	Craco	4	»	1.600
36	Episcopia	4	»	1.600
37	Fardella	2	»	800
38	Ferrandina	17	»	6.800
39	Forenza	10	»	4.000
40	Francavilla in Sinni	7	»	2.800
41	Gallicchio	3	»	1.200
42	Garaguso	2	»	800
43	Genzano	17	»	6.800
44	Gorgoglione	3	»	1.200
45	Grassano	15	»	6.000
46	Grottole	6	»	2.400
47	Guardia Perticara	3	»	1.200
48	Irsina	21	»	8.400
49	Lagonegro	11	»	4.400
50	Latronico	5	»	2.000
51	Laurenzana	9	»	3.600
52	Lauria	16	»	6.400
53	Lavello	19	»	7.600
54	Maratea	13	»	5.200
55	Marsiconuovo	13	»	5.200
56	Marsicovetere	3	»	1.200
57	Maschito	7	»	2.800
58	Matera	32	»	12.800
59	Miglionico	10	»	4.000
60	Missanello	3	»	1.200
61	Moliterno	10	»	4.000
62	Montalbano Ionico	12	»	4.800
63	Montemilone	11	»	4.400
64	Montemurro	5	»	2.000
65	Montescaglioso	15	»	6.000
66	Muro Lucano	18	»	7.200
67	Nemoli	2	»	800
68	Noepoli	3	»	1.200
69	Nova Siri	5	»	2.000
70	Olivete Lucano	2	»	800
71	Palazzo S. Gervasio	17	»	6.800
72	Palmira	7	»	2.800
73	Pescopagano	8	400	3.200
74	Picerno	4	»	1.600
75	Pietragalla	14	»	5.600
76	Pietrapertosa	3	»	1.200
77	Pignola di Basilicata	6	»	2.400
78	Pisticci	23	»	9.200
79	Pomarico	10	»	4.000
80	Rapolla	8	»	3.200
81	Rapone	2	»	800
82	Rionero in Vulture	23	»	9.200
83	Ripacandida	12	»	4.800
84	Rivello	9	»	3.600
85	Roccanova	4	»	1.600
86	Rotonda	5	»	2.000
87	Rotondella	9	»	3.600
88	Ruoti	4	»	1.600
89	Ruvo del Monte	7	»	2.800
90	Salandra	7	»	2.800
91	San Chirico Nuovo	4	»	1.600
92	San Chirico Raparo	6	»	2.400
93	San Costantino Albanese	3	»	1.200
94	San Fele	7	»	2.800
95	San Giorgio Lucano	5	»	2.000
96	San Martino d'Agri	2	»	800
97	San Mauro Forte	6	»	2.400
98	San Paolo Albanese	2	»	800
99	San Severino Lucano	5	»	2.000
100	Sant'Angelo le Fratte	2	»	800
101	Sant'Arcangelo	10	»	4.000
102	Saponara di Grumento	5	»	2.000
103	Sarconi	2	»	800
104	Sasso Castalda	2	»	800
105	Satriano di Lucania	3	»	1.200
106	Savoia di Lucania	2	»	800
107	Senise	9	»	3.600
108	Spinoso	5	»	2.000
109	Stigliano	17	»	6.800
110	Teana	2	»	800
111	Terranova di Pollino	3	»	1.200
112	Tito	6	»	2.400
113	Tolve	10	»	4.000
114	Tramutola	5	»	2.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune in totale
115	Trecchina	5	400	2.000
116	Tricarico	17	»	6.800
117	Trivigno	4	»	1.600
118	Tursi	7	»	2.800
119	Vaglio di Basilicata	4	»	1.600
120	Valsinni	5	»	2.000
121	Venosa	22	»	8.800
122	Vietri di Potenza	5	»	2.000
123	Viggianello	5	»	2.000
124	Viggiano	9	»	3.600
		920		368.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Numero di pubblicazione 2417.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1926, n. 2093.

Rettifica del contributo scolastico dovuto da alcuni Comuni della provincia di Perugia, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, ai sensi dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, e il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti i comma 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1925, n. 2588, col quale venivano fissati i contributi scolastici dovuti dai Comuni della provincia di Perugia in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928;

Veduti i nuovi elenchi dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenchi compilati dal Regio Provveditore agli studi di Perugia, in base alle scuole classificate e provvisorie esistenti nei Comuni suddetti alla data del 1° gennaio 1924;

Considerato che per alcuni dei Comuni medesimi fu calcolato un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che i Comuni della provincia di Perugia, riportati nell'elenco annesso al presente decreto, devono annualmente versare alla Regia Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, sono variati come nell'elenco stesso.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 6 dicembre 1925, n. 2588, è rettificato come all'unito elenco soltanto per i Comuni in quest'ultimo compresi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 86. — COOP.

ELENCO *delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'articolo 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquiennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.*

Provincia di PERUGIA.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. D. 6 dicembre 1925, n. 2588 — Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale	Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione — Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
1	Acquasparta	9	800	7.200	11	800	8.800
2	Allerona	4	»	3.200	5	»	4.000
3	Arrone	5	»	4.000	8	»	6.400
4	Assisi	44	»	35.200	48	»	38.400
5	Baschi	15	»	12.000	19	»	15.200
6	Bevagna	16	»	12.800	19	»	15.200
7	Campello sul Clitunno	4	»	3.200	7	»	5.600
8	Cascia	17	»	13.600	21	»	16.800
9	Castel Viscardo	5	»	4.000	6	»	4.800
10	Cerreto di Spoleto	7	»	5.600	8	»	6.400
11	Cesi	10	»	8.000	11	»	8.800
12	Città della Pieve	20	»	16.000	21	»	16.800
13	Città di Castello	59	»	47.200	61	»	48.800
14	Collazzone	7	»	5.600	11	»	8.800
15	Collestatte	4	»	3.200	5	»	4.000
16	Costacciaro	6	»	4.800	7	»	5.600
17	Deruta	13	»	10.400	14	»	11.200
18	Fabbro	5	»	4.000	6	»	4.800
19	Ferentillo	6	»	4.800	9	»	7.200
20	Ficulle	7	»	5.600	8	»	6.400
21	Foligno	86	»	68.800	98	»	78.400
22	Gualdo Tadino	23	»	18.400	24	»	19.200
23	Gubbio	66	»	52.800	71	»	56.800
24	Lisciano Niccone	4	»	3.200	7	»	5.600
25	Lugnano in Teverina	5	»	4.000	4	»	3.200
26	Magione	23	»	18.400	25	»	20.000
27	Massa Martana	13	»	10.400	14	»	11.200
28	Montefalco	14	»	11.200	16	»	12.800
29	Montefranco	2	800	1.600	4	800	3.200
30	Montegabbione	5	»	4.000	6	»	4.800
31	Montone	9	»	7.200	10	»	8.000
32	Narni	34	»	27.200	38	»	30.400
33	Nocera Umbra	24	»	19.200	28	»	22.400
34	Norcia	26	»	20.800	36	»	28.800
35	Orvieto	38	»	30.400	40	»	32.000
36	Parrano	3	»	2.400	4	»	3.200
37	Passignano sul Trasimeno	12	»	9.600	13	»	10.400
38	Piegaro	10	»	8.000	12	»	9.600
39	Pietralunga	11	»	8.800	14	»	11.200
40	Poggiodomo	4	»	3.200	5	»	4.000
41	Preci	7	»	5.600	15	»	12.000
42	San Giustino	15	»	12.000	17	»	13.600
43	Sant'Anatolia di Narco	5	»	4.000	6	»	4.800
44	San Vito in Monte	4	»	3.200	5	»	4.000
45	Scheggia e Pascelupo	8	»	6.400	9	»	7.200
46	Scheggino	2	»	1.600	4	»	3.200
47	Sellano	7	»	5.600	12	»	9.600
48	Sigillo	7	»	5.600	8	»	6.400
49	Spello	17	»	13.600	18	»	14.400
50	Spoleto	60	»	48.000	64	»	51.200
51	Stroncone	11	»	8.800	12	»	9.600
52	Todi	49	»	39.200	54	»	43.200
53	Trevi	14	»	11.200	16	»	12.800
54	Tuoro sul Trasimeno	7	»	5.600	9	»	7.200
55	Umbertide	43	»	34.400	46	»	36.800
56	Valfabbrica	5	»	4.000	7	»	5.600
57	Valtopina	3	»	2.400	6	»	4.800
	Totali . . .	939		751 200	1.082		865.600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2418.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 2094.

Rettifica del contributo scolastico dovuto da alcuni Comuni della provincia di Potenza, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli Studi e le relative circoscrizioni, e il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti i comma 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1925, n. 2559, col quale venivano fissati i contributi scolastici dovuti dai Comuni della provincia di Potenza in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928;

Veduto il nuovo elenco dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenco compilato dal R. Provveditore agli studi di Potenza;

Considerato che per alcuni Comuni della suddetta provincia fu calcolato un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che i Comuni della provincia di Potenza, riportati nell'elenco annesso al presente decreto, devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto legge 4 settembre 1925, numero 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, sono variati come nell'elenco stesso.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 6 dicembre 1925, n. 2559, è rettificato come all'unito elenco soltanto per i Comuni in quest'ultimo compresi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 87. — COOP

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 *del R. D. L.* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, *per il quinquennio* 1° *gennaio* 1924-31 *dicembre* 1928.

1. — PROVINCIA DI POTENZA.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. D. 6 dicembre 1925, n. 2559			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun comune	Contributo a carico di ciascun comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun comune: in totale	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun comune	Contributo a carico di ciascun comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun comune: in totale
1	Aliano	2	800	1.600	3	800	2.400
2	Avigliano	30	»	24.000	34	»	27.200
3	Brienza	7	»	5.600	8	»	6.400
4	Brindisi di Montagna	3	»	2.400	4	»	3.200
5	Latronico	5	»	4.000	7	»	5.600
6	Maratea	13	»	10.400	16	»	12.800
7	Marsiconuovo	13	»	10.400	16	»	12.800
8	Montalbano Jonico	12	»	9.600	14	»	11.200
9	Muro Lucano	18	»	14.400	19	»	15.200
10	Nemoli	2	»	1.600	3	»	2.400
11	Nova Siri	5	»	4.000	6	»	4.800
12	Pescopagano	8	»	6.400	9	»	7.200
13	Rivello	9	»	7.200	10	»	8.000
14	Rotonda	5	»	4.000	7	»	5.600
15	San Severino Lucano	5	»	4.000	7	»	5.600
16	Sant'Angelo le Fratte	2	»	1.600	3	»	2.400
17	Savoia di Lucania	2	»	1.600	3	»	2.400
18	Stigliano	17	»	13.600	19	»	15.200
19	Terranova di Pollino	3	»	2.400	4	»	3.200
20	Tito	6	»	4.800	7	»	5.600
21	Trecchina	5	»	4.000	7	»	5.600
22	Viggianello	5	»	4.000	7	»	5.600
23	Viggiano	9	»	7.200	10	»	[illegible].000
	Totali	186		148.800	223		178.400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1926.

Modificazioni di alcune concessioni speciali pel trasporto di persone e di cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le concessioni speciali e relative tariffe pei trasporti ferroviari di persone e di cose, di cui la legge 27 aprile 1885, n. 3048, e successive varianti;

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto il R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1920, n. 1600;

Visto l'art. 1 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Sentito il Consiglio d'amministrazione per le ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le attuali concessioni speciali:

X. (Emigranti italiani poveri in comitiva);

XI. (Operai e braccianti in comitiva);

XII. (Coloni in comitiva);

XX. (Emigranti diretti a paesi d'Europa ed a paesi extra europei bagnati dal Mediterraneo, viaggianti isolatamente), sono sostituite dalle nuove concessioni speciali:

X. (Emigranti);

XI. (Operai, braccianti e lavoratori agricoli in comitiva), che costituiscono gli allegati n. 1 e n. 2 del presente decreto.

Le attuali concessioni speciali:

IV. (Scrofolosi ed ammalati indigenti inviati alle cure balnearie);

V. (Ragazzi poveri inviati alle cure climatiche);

XVI. (Ammalati indigenti ammessi alla cura gratuita nelle Regie terme di Acqui);

XVII. (Indigenti alienati o supposti idrofobi);
sono sostituite dalla nuova concessione speciale:

IV. (Indigenti inviati ai luoghi di cura)
che costituisce l'allegato n. 3 al presente decreto.

Art. 2.

Il provvedimento di cui all'articolo precedente andrà in vigore dalla data che sarà fissata dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 agosto 1926.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

CONCESSIONE SPECIALE X.

EMIGRANTI.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata:

a) pei viaggi in 3ª classe degli emigranti italiani che si recano all'estero o ne ritornano;

b) pel trasporto a bagaglio degli oggetti personali, degli utensili per arti e mestieri e degli attrezzi rurali di pertinenza delle persone di cui sopra.

Si considerano emigranti coloro definiti tali dall'art. 10 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 (1).

Agli effetti della concessione la condizione di *emigrante* di cui sopra sarà dimostrata dal possesso dello speciale passaporto con marca da L. 2 del Fondo del Commissariato generale dell'emigrazione.

VIAGGIATORI.

2. *Prezzi.* — Per i viaggi da effettuarsi in base alla presente concessione si applica la metà del prezzo computato sulla « Tariffa ordinaria differenziale per viaggi di corsa semplice con treni di qualsiasi categoria » (punto 2 delle « Avvertenze », comma *b*).

3. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti di cui all'art. 2 l'emigrante deve presentare alle stazioni ferroviarie le richieste di viaggio conformi al modello qui unito debitamente completate in ogni loro parte.

Le richieste pei viaggi di andata all'estero e per quelli di rimpatrio vengono rilasciate dagli uffici circondariali di pubblica sicurezza o da quelli delle stazioni di confine o dei porti di imbarco, dagli uffici dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione, nonchè da quegli enti che fossero autorizzati dal Commissariato stesso il quale ne avvertirà la Direzione generale delle ferrovie dello Stato; quelle di rimpatrio vengono rilasciate anche dai consolati italiani.

Su dette richieste a cura dell'Ufficio che le rilascia dovranno essere in ogni caso apposte ed annullate col timbro ad umido, tante marche speciali da L. 2 del Fondo della emigrazione quanti sono i viaggiatori di età superiore ai 15 anni.

La validità della richiesta per l'andata è limitata a 2 mesi dalla data del rilascio e può essere prorogata di altri due mesi mediante annotazione apposta sulla richiesta medesima dalla stessa autorità che l'ha emessa. La richiesta pel ritorno è valida due anni.

4. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario l'emigrante deve esibire lo speciale passaporto di cui al punto 1. Fanno eccezione i ragazzi d'ambo i sessi sino al compimento dei 15 anni i quali figurino sul passaporto dell'emigrante adulto col quale viaggiano.

BAGAGLI.

5. *Limiti.* — La concessione per il trasporto a bagaglio è accordata soltanto quando ha luogo contemporaneamente anche il viaggio delle persone.

(1) Art. 10 del testo unico della legge sull'emigrazione. — Salvo disposizioni speciali è considerato emigrante agli effetti della legge e dei regolamenti sull'emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi già emigrati a scopo di lavoro o ritorni in paese estero ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal precedente articolo.

Sono ammessi al trasporto a bagaglio gli oggetti personali, gli utensili per arti e mestieri e gli attrezzi rurali riferibili all'arte o al mestiere dell'emigrante, ed i generi alimentari, questi ultimi però in quantità tale da non oltrepassare il 10 per cento del peso complessivo del bagaglio, e sempre quando risulti evidente che il trasporto non venga effettuato a scopo di commercio.

S'intendono *oggetti personali* le cose di uso personale del viaggiatore e della sua famiglia, che ordinariamente si trasportano in bauli, valigie, sacchi da viaggio, cassette ecc.; s'intendono *utensili per arti e mestieri e attrezzi rurali* quelli così specificati nella Nomenclatura delle cose (volume 2 delle Condizioni e tariffe), esclusi gli attrezzi rurali a ruote.

Il peso complessivo delle cose spedite a bagaglio (oggetti personali, utensili, attrezzi e generi alimentari) non deve superare i 100 kg. per ogni persona (adulti o ragazzi).

Le eventuali eccedenze vengono tassate in base alle competenti tariffe ordinarie.

6. *Prezzi.* — I prezzi da applicarsi sono quelli stabiliti dalla classe IX della tariffa dei bagagli (Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose).

7. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione della concessione il viaggiatore deve presentare alla stazione l'apposito scontrino, che fa parte della richiesta relativa al trasporto delle persone, unitamente al biglietto di viaggio a prezzo ridotto.

EMIGRANTI STRANIERI.

8. *Limiti.* — La presente concessione viene estesa, previa intesa col Commissario dell'emigrazione per quanto riguarda gli Stati rispetto ai quali dovrà farsi l'estensione, ai trasporti di emigranti di nazionalità estera in transito per l'Italia, che da un punto di confine si recano a prendere imbarco in un porto italiano su nave con patente di vettore, o che, sempre nelle stesse condizioni di imbarco, rimpatriano.

La riduzione per gli emigranti di nazionalità estera è ammessa soltanto per comitive di almeno 10 persone adulte o paganti per tante.

Per ottenere l'applicazione della concessione dovrà essere prodotto, alla stazione di confine o alla stazione del porto di sbarco, in luogo della richiesta, un elenco in duplice copia dei componenti la comitiva, con l'indicazione per ciascuno del nome, cognome, età, nazionalità, località originaria di partenza, porto d'imbarco e paese di destinazione.

Su detto elenco dovrà risultare pure una dichiarazione attestante che le persone in esso indicate si trovano nelle condizioni volute per fruire della concessione ed in regola con le disposizioni vigenti nel Regno in tema di emigrazione e polizia per quanto concerne il transito degli emigranti stranieri.

Tale documento, con la traduzione in lingua italiana, dovrà essere rilasciato dalle autorità locali dello Stato cui appartengono gli emigranti e in caso di rimpatrio dalle autorità consolari dello Stato stesso. Dovrà inoltre essere convalidato dal bollo d'ufficio e dalla firma d'un funzionario italiano appartenente ad una della seguenti categorie: rappresentanti consolari, rappresentanti del Commissariato per l'emigrazione, funzionari di pubblica sicurezza addetti agli uffici di confine e agli scali di transito.

Una copia di detto elenco servirà anche come documento di identità personale.

La concessione non è estesa al trasporto dei bagagli.

Roma, addì 26 agosto 1926.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

(Verso)

MATRICE

EMIGRANTI ITALIANI

RICHIESTA N. ____

Viaggio di (1) ____

da ____

a ____

persone . . . { ____ *adulti* / ____ *ragazzi* }

Paese estero di . . . { *destinazione* (2) *residenza* }

Cognome e nome dei viaggiatori e numero dei rispettivi passaporti

1 ____

2 ____

3 ____

4 ____

5 ____

6 ____

____, *li* ____ *192*__

(1) Andata oppure ritorno.
(2) Cancellare *destinazione* o *residenza* a seconda del caso.

CONCESSIONE SPECIALE X

(Metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale)

EMIGRANTI ITALIANI

VIAGGIATORI

(1) ____

RICHIESTA N. ____

VIAGGIO DI (2) ____

dalla stazione di ____ / *alla stazione di* ____ } *via* ____

di numero (3). { ____ *adulti* / ____ *ragazzi* dai 3 ai 7 anni } *nominati nell'elenco a tergo e viaggianti* ***in terza classe.***

Dichiaro che i titolari della presente si trovano nelle condizioni volute per fruire della suddetta concessione.

(4) ____, *li* ____ *192*__

Il (5) ____

Bollo dell'autorità che rilascia la richiesta

Annotazioni.

Rilasciato il biglietto N. ____

Bollo composto della biglietteria

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. — La presentazione di questa richiesta **implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni** stabilite per fruire del ribasso.

2. — I viaggiatori debbono sempre essere **muniti del passaporto** prescritto dalla concessione.

(1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Andata oppure ritorno. — (3) **In tutte lettere.** — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza.

CONCESSIONE SPECIALE X

BAGAGLI

(Effetti personali ed attrezzi di lavoro — Prezzi classe IX).

(1) ____

RICHIESTA N. ____

Trasporto da ____ *a* ____

di numero ____ *colli del peso complessivo di*

Kg. (2) ____ *appartenenti a N.* ____ *emigranti.*

____, *li* ____ *192*__

Il (3) ____

Bollo dell'autorità che rilascia la richiesta

(1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) La concessione è limitata a Kg. 100 complessivamente fra effetti personali e attrezzi di lavoro per ogni persona (adulto o ragazzo). — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Bollo composto della biglietteria

Rilasciato il biglietto Mod. C-I 201

N. ____

Da trattenersi dal bagagliere della stazione di partenza.

(*Retro*)

Numero d'ordine	COGNOME E NOME DEI VIAGGIATORI E NUMERO DEI RISPETTIVI PASSAPORTI	Marca da L. 2 o età dei ragazzi
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Eseguita la spedizione col N. ______

Bollo composto
dell'ufficio accettazione bagagli

CONCESSIONE SPECIALE XI.

OPERAI, BRACCIANTI E LAVORATORI AGRICOLI, IN COMITIVA.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata agli operai, braccianti e lavoratori agricoli d'ambo i sessi, riuniti in comitive di almeno cinque persone adulte o paganti il prezzo corrispondente, pei viaggi in terza classe che effettuano nell'interno del Regno per ragioni di lavoro, nonchè per il trasporto a grande e a piccola velocità delle masserizie.

VIAGGIATORI.

2. *Limiti.* — Agli effetti della concessione si considerano *operai, braccianti e lavoratori agricoli,* coloro che *lavorano manualmente al servizio altrui,* presso aziende agricole, imprese, stabilimenti e opifici di qualsiasi genere o presso chiunque eserciti una industria, arte o mestiere.

La condizione di lavorare al *servizio altrui* non è obbligatoria quando le persone suddette siano costituite in cooperative per lavori manuali, o quando la comitiva si rechi a bonificare e colonizzare terreni incolti o poco coltivati.

La concessione è ammessa tanto per i viaggi di andata alle località di lavoro, quanto per ritornarne; come pure è ammessa per trasferirsi da uno ad altro luogo di lavoro.

Per coloro che si recano nelle Colonie italiane la concessione è applicabile al percorso ferroviario da e per i porti di mare.

I ragazzi d'ambo i sessi fino all'età di 14 anni possono fruire delle riduzioni ancorchè non viaggino per ragioni di lavoro.

3. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti il capo comitiva deve presentare alla stazione la richiesta a due tagliandi conforme l'unito modello, debitamente completata in ogni parte.

Il rilascio delle richieste è devoluto ai Comuni, nonchè a quegli Enti che ne fossero autorizzati dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato.

4. *Prezzi.* — Pei viaggi da effettuarsi in base alla presente concessione si applica la metà del prezzo computato sulla « Tariffa ordinaria differenziale per viaggi con treni di qualsiasi categoria » (punto 2 delle « Avvertenze » comma *b*).

5. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario ogni viaggiatore deve esibire l'uno o l'altro dei seguenti documenti di identificazione; certificato municipale, foglio di congedo militare, porto d'arme, od altro documento analogo.

Oltre alla presentazione di uno dei documenti di cui sopra, il capo comitiva deve esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione presentato alla stazione di partenza e da questa debitamente vidimato.

TRASPORTI A GRANDE E A PICCOLA VELOCITÀ.

6. *Limiti.* — Il trasporto a grande e a piccola velocità delle masserizie e degli attrezzi rurali è ammesso soltanto per le comitive che si *recano a bonificare e colonizzare terreni incolti e poco coltivati.*

Le stazioni mittenti e destinatarie delle spedizioni debbono essere rispettivamente quelle di partenza e di arrivo del viaggio delle persone.

E' ammesso che le spedizioni siano effettuate qualche giorno prima della partenza della comitiva.

7. *Definizione delle masserizie e degli attrezzi rurali.* — Si intendono tali quelli compresi nella nomenclatura delle cose sotto le seguenti voci:

a) « *Masserizie* », cioè suppellettili ed arnesi di casa usati, dichiarati sgomberi per cambiamento di dimora ».

b) « *Attrezzi rurali* ». — Negli attrezzi rurali s'intendono compresi anche i carretti a mano a due ruote per uso stradale e rurale e le carriuole a mano da sterro.

8. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti deve essere presentata la richiesta conforme il modello qui pure unito, debitamente completata in ogni parte.

Deve inoltre essere esibito il biglietto a prezzo ridotto acquistato pel viaggio della comitiva o — nel caso che la spedizione venga effettuata prima della partenza delle persone — la ricevuta di deposito del relativo ammontare.

9. *Documento di trasporto.* — Nella lettera di vettura deve risultare mittente e destinatario il capo della comitiva.

10. *Prezzi e condizioni.* — Le masserizie e gli attrezzi rurali, spediti a grande velocità in quantità di almeno kg. 50, si tassano con i prezzi della classe n. 8; se spediti a piccola velocità si tassano con le classi n. 63 per il peso minimo di kg. 50 e n. 76 per il peso minimo di tonnellate 5.

Le spedizioni debbono essere eseguite in porto affrancato e non possono essere gravate di spese anticipate nè di assegni.

Roma, addì 26 agosto 1926.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

2

MATRICE

Operai, braccianti e lavoratori agricoli in comitiva

RICHIESTA N. ______

Viaggio { *dalla stazione di* ______ / *alla stazione di* ______

via ______

persone { ______ *adulti* / ______ *ragazzi*

Cognome e nome dei viaggiatori

1. ______
2. ______
3. ______
4. ______
5. ______
6. ______
7. ______
8. ______
9. ______
10. ______
11. ______
12. ______
13. ______
14. ______
15. ______
16. ______
17. ______
18. ______
19. ______
20. ______

______ *li* ______ *192*__

Tagliando A

CONCESSIONE SPECIALE XI

(Metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale)

Operai, braccianti e lavoratori agricoli in comitiva

VIAGGIATORI

(1)______

RICHIESTA N. ______

Viaggio { *dalla stazione di* ______ / *alla stazione di* ______ } *via* ______

di numero (2) { ______ *adulti* / ______ *ragazzi dai 3 ai 7 anni*

(nominati nell'elenco a tergo e viaggianti in terza classe)

Dichiaro che i titolari della presente viaggiano per ragioni di lavoro e si trovano nelle condizioni volute per fruire della suddetta concessione.

Bollo dell'ufficio che rilascia la richiesta

(3)______ *li* ______ *192*__

Il (4) ______

ANNOTAZIONI (5)

Rilasciato il biglietto N. ______

Bollo composto della biglietteria

AVVERTENZE IMPORTANTI

1\. — La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2\. — I viaggiatori debbono sempre esser muniti di uno dei documenti di identificazione personale prescritti dalla concessione.

(1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta. — (5) Indicare quando del caso che i viaggiatori si recano a colonizzare terreni incolti o poco coltivati.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza.

Tagliando B

CONCESSIONE SPECIALE XI

(Metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale)

Operai, braccianti e lavoratori agricoli in comitiva

VIAGGIATORI

(1)______

RICHIESTA N. ______

Viaggio { *dalla stazione di* ______ / *alla stazione di* ______ } *via* ______

di numero (2) { ______ *adulti* / ______ *ragazzi dai 3 ai 7 ann*

(nominati nell'elenco a tergo e viaggianti in terza classe)

Dichiaro che i titolari della presente viaggiano per ra gioni di lavoro e si trovano nelle condizioni volute per fruir della suddetta concessione.

Bollo dell'ufficio che rilascia la richiesta

(3)______ *li* ______ *192*__

Il (4) ______

ANNOTAZIONI (5)

Rilasciato il biglietto N. ______

Bollo composto della biglietteria

AVVERTENZE IMPORTANTI

1\. — La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2\. — I viaggiatori debbono sempre esser muniti di uno dei documenti di identificazione personale prescritti dalla concessione.

(1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta. — (5) Indicare quando del caso che i viaggiatori si recano a colonizzare terreni incolti o poco coltivati.

Da restituirsi, vidimata dalla biglietteria, al capo della comitiva.

MATRICE

Operai, braccianti e lavoratori agricoli in comitiva

MERCI

Masserizie ed attrezzi rurali

RICHIESTA N. ____

Trasporto { *da* ____ / *a* ____

a (1) ____ *velocità di numero* ____ *colli del peso complessivo di Kg.* ____ *appartenenti ai sottoindicati viaggiatori.*

Cognome e nome dei viaggiatori.

1 ____
2 ____
3 ____
4 ____
5 ____
6 ____
7 ____
8 ____
9 ____
10 ____
11 ____
12 ____
13 ____
14 ____
15 ____
16 ____
17 ____
18 ____
19 ____
20 ____

____, *li* ____ 192__

(1) Grande o piccola.

CONCESSIONE SPECIALE XI

Operai, braccianti e lavoratori agricoli in comitiva

MERCI

MASSERIZIE ED ATTREZZI RURALI APPARTENENTI AD OPERAI BRACCIANTI E LAVORATORI AGRICOLI CHE SI RECANO A COLONIZZARE TERRENI INCOLTI O POCO COLTIVATI.

(1) ____

RICHIESTA N. ____

Trasporto da ____ *a* ____ *a* (2) ____ *velocità per conto di numero* (3) ____ *viaggiatori fruenti della concessione suddetta.*

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli	QUALITA' DEI COLLI E LORO CONTENUTO	Marche e numeri dei colli	Peso in chilogrammi

N. B. – Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate sulla lettera di vettura.

Dichiaro che gli speditori delle merci sopra descritte si recano a colonizzare terreni incolti o poco coltivati.

Bollo dell'ufficio che rilascia la richiesta

(4) ____, *li* ____ 192__

Il (5) ____

Biglietto N. ____ *in data* ____ *per L.* ____ (*art. 8 della concessione*).

Oppure:

Ricevuta di deposito N. ____ *in data* ____ *per L.* ____ (*art. 8 della concessione*).

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N. ____

(1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. – (2) Grande o piccola. – (3) In tutte lettere. – (4) Luogo e data del rilascio. – (5) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenersi dal gestore della stazione di partenza.

CONCESSIONE SPECIALE IV.

INDIGENTI INVIATI AI LUOGHI DI CURA.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata pei viaggi di andata e ritorno in 3ª classe degli indigenti e delle persone d'accompagnamento addette al servizio dei medesimi, inviati ai luoghi di cura, fatta eccezione per gli alienati o supposti idrofobi, per i quali è ammesso il viaggio in 2ª classe.

La concessione si applica nei seguenti casi:

a) invio di indigenti bisognosi di cure in località climatiche termali o balneari, a spese di appositi Comitati od Associazioni costituiti a scopo di beneficenza.

I Comitati e le Associazioni debbono richiedere annualmente all'Amministrazione ferroviaria l'autorizzazione per poter fruire della concessione, comprovando che l'invio e il mantenimento degli indigenti avviene esclusivamente coi fondi raccolti dalla beneficenza.

La concessione può essere accordata, quando l'Amministrazione ferroviaria lo ritenga del caso, ai Comitati ed alle Associazioni di beneficenza esteri che si trovino nelle condizioni indicate sopra, per i viaggi degli ammalati indigenti per e da luoghi di cura italiani;

b) invio di indigenti — a spese della Regia sottoprefettura di Acqui — alla cura sanitaria gratuita nel Regio stabilimento balneario nazionale di quella città;

c) invio di indigenti alienati (1) e supposti idrofobi — a spese dello Stato, delle Provincie e dei Comuni italiani — rispettivamente ai manicomi del Regno od alla cura antirabbica nelle varie città d'Italia.

La concessione è applicabile anche nei casi di indigenti italiani alienati provenienti dall'estero e diretti ad un manicomio italiano, semprechè il trasporto abbia luogo a spese dei suddetti enti italiani.

I dementi detenuti si trasportano in base alla concessione speciale *B*.

2. *Effettuazione dei viaggi.* — I viaggi di cui ai comma *a*) e *b*) del precedente articolo debbono di regola effettuarsi in compartimenti ordinari; eccezionalmente, quando trattasi di persone che per la natura delle loro infermità debbono viaggiare isolate, è ammesso il trasporto in compartimento riservato di 3ª classe. I viaggi di cui al comma *c*) debbono essere effettuati *esclusivamente* in compartimento riservato di 2ª classe.

3. *Persone d'accompagnamento.* — Il numero delle persone di accompagnamento non deve eccedere il terzo di quello degli indigenti; se questi sono meno di tre è ammesso un accompagnatore.

Per i viaggi in compartimenti riservati, il numero degli accompagnatori può superare di uno quello degli ammalati; particolarmente pei viaggi dei dementi, si consentono due accompagnatori per ogni demente.

E' ammesso che le persone di cui sopra, dopo il viaggio di accompagnamento al luogo di cura, ritornino sole dalla località da cui sono partite, oppure che si rechino sole al luogo di cura per accompagnare gli indigenti nel viaggio di ritorno.

4. *Documenti e modalità per l'applicazione della concessione.* — Per l'applicazione dei ribassi deve essere presentata alla stazione di partenza del viaggio di andata apposita richiesta conforme l'unito modello, completata con tutte le indicazioni volute dallo stampato.

Il tagliando *B* di detta richiesta che la stazione restituisce ai viaggiatori, dopo di averla bollata ed avervi indicato il numero del biglietto emesso, deve essere presentata durante il viaggio al personale ferroviario, unitamente al biglietto stesso.

Pei viaggi delle persone di accompagnamento di cui il terzo capoverso dell'art. 3 occorre presentare richiesta separata sulla quale risulterà l'annotazione seguente:

« I . . . . . . portator . . . . . . della presente richiesta effettua . . . . il viaggio di andata in *accompagnamento* e quello di ritorno isolatamente (o viceversa secondo i casi).

Pei viaggi dei *dementi* la richiesta deve essere compilata per i soli accompagnatori; sulla medesima deve risultare, oltre l'annotazione di cui sopra, il numero e le generalità delle persone che vengono accompagnate.

5. *Termini di tempo.* — I viaggi debbono aver luogo: l'andata entro un mese dal giorno del rilascio della richiesta; il ritorno entro tre mesi dall'andata.

6. *Rilascio dei biglietti.* — Indipendentemente dalla necessità o meno dell'uso dei compartimenti riservati, per ogni richiesta presentata viene rilasciato un unico biglietto di andata e ritorno per il numero delle persone indicate sulla richiesta stessa.

Per ottenere l'uso del compartimento riservato deve esserne attestato il bisogno mediante certificato medico. Tale documento deve essere autenticato dalle autorità provinciali o comunali nel caso che trattisi di viaggi effettuati per conto di Comitati o Associazioni di beneficenza di cui alla lettera *a*) dell'art. 1.

Su esibizione di detto certificato, il quale deve rimanere in possesso dei viaggiatori, viene rilasciato altro biglietto per l'importo suppletivo dovuto per l'occupazione del compartimento, e calcolato come è detto all'articolo seguente.

Il compartimento riservato si accorda separatamente per il viaggio di andata o per quello di ritorno.

Per ciascun viaggio deve esibirsi relativo certificato.

7. *Prezzi.* — I prezzi per viaggiatore e per chilometro sono quelli della tariffa ridotta del 70 per cento. E' prescritto il pagamento contemporaneo dell'importo per il viaggio di andata e per quello di ritorno.

I ragazzi di età superiore ai 3 anni pagano lo stesso prezzo degli adulti.

Il prezzo per l'occupazione dei compartimenti riservati è rappresentato dall'importo di tanti biglietti di corsa semplice a metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale quanti sono i viaggiatori, con un minimo di sei biglietti per un compartimento di nove o dieci posti; oltre il diritto fisso di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 10 delle « Disposizioni generali ». Agli effetti del computo di tale prezzo devesi tener conto di quanto i viaggiatori pagano a tariffa ridotta del 70 per cento, per il percorso di corsa semplice pel quale viene domandato il compartimento, col biglietto di andata-ritorno rilasciato in base alla richiesta.

Roma, addì 26 agosto 1926.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

(1) Per gli indigenti alienati la concessione si applica pel solo viaggio di andata.

(Verso)

Viaggio di andata e ritorno

dalla stazione di ______

alla stazione di ______

via ______

Indigenti

______

Persone d'accompagnamento

______

______, *li* ______ 192__

---

ghi di cura

(1) ______

RICHIESTA N. ______

Viaggio di andata e ritorno

dalla stazione di ______ } *via* ______
alla stazione di ______

di N. (2) ______ *indigenti viaggianti N.* ______
in 2ª classe, N. ______ *in 3ª classe e di N.* (2) ______
persone d'accompagnamento viaggianti N. ______ *in 2ª classe, N.* ______ *in 3ª classe* (Vedi elenco a tergo).

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'ufficio che rilascia la richiesta

(3) ______, *li* ______ 192__

Il (4) ______

Bollo dell'autorità

Visto per l'autenticità della suddetta dichiarazione (5)

Il (6) ______

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto

N. ______

Bollo composto della biglietteria

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. — La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. — I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta.

3. — Il biglietto, che viene rilasciato su presentazione di questa richiesta, vale *per l'andata e per il ritorno*, ma all'inizio del viaggio di ritorno deve esser fatto bollare dalla stazione, senza di che non ha validità.

4. — Pei viaggi in compartimenti riservati attenersi alle disposizioni degli articoli 6 e 7 della «Concessione».

(1) Titolo e sede dell'ufficio o ente che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta. — (5) Da apporsi quando la richiesta viene rilasciata da Comitati ed Associazioni di beneficienza. — (6) Prefetto oppure sindaco.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza.

TAGLIANDO *B*.

CONCESSIONE SPECIALE IV **A.R.**

(Tariffa ridotta del 70 %)

Indigenti inviati ai luoghi di cura

(1) ______

RICHIESTA N. ______

Viaggio di andata e ritorno

dalla stazione di ______ } *via* ______
alla stazione di ______

di N. (2) ______ *indigenti viaggianti N.* ______
in 2ª classe, N. ______ *in 3ª classe e di N.* (2) ______
persone d'accompagnamento viaggianti N. ______ *in 2ª classe, N.* ______ *in 3ª classe* (Vedi elenco a tergo).

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'ufficio che rilascia la richiesta

(3) ______, *li* ______ 192__

Il (4) ______

Bollo dell'autorità

Visto per l'autenticità della suddetta dichiarazione (5)

Il (6) ______

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto

N. ______

Bollo composto della biglietteria

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. — La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. — I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

3. — Il biglietto, che viene rilasciato su presentazione di questa richiesta, vale *per l'andata e per il ritorno*, ma all'inizio del viaggio di ritorno deve essere fatto bollare dalla stazione, senza di che non ha validità.

4. — Pei viaggi in compartimenti riservati attenersi alle disposizioni degli articoli 6 e 7 della «Concessione».

(1) Titolo e sede dell'ufficio o ente che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta. — (5) Da apporsi quando la richiesta viene rilasciata da Comitati od Associazioni di beneficienza. — (6) Prefetto oppure sindaco.

Da restituirsi, vidimata dalla biglietteria, ai viaggiatori.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1926.
Estensione delle disposizioni del decreto Ministeriale 27 novembre 1926 sul Prestito del Littorio ai pensionati dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 18385 del 27 novembre 1926, col quale è stata consentita una speciale rateazione per le sottoscrizioni da parte dei funzionari dello Stato al Prestito Nazionale emesso per effetto del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831;

Ritenuta la opportunità di estendere le concesse facilitazioni anche ai pensionati dello Stato;

Determina:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Ministeriale 27 novembre 1926, n. 18385, si intendono estese ai pensionati dello Stato, in quanto non sieno modificate con i successivi articoli del presente decreto.

Art. 2.

Le adesioni, per quote individuali non inferiori a L. 200, saranno presentate alle Intendenze di finanza, agli enti militari e marittimi, ed alle Direzioni provinciali delle poste, a seconda che si tratti di pensionati dell'Amministrazione finanziaria, dei Ministeri della guerra e della marina oppure dell'Amministrazione postale.

Per i pensionati delle altre Amministrazioni le adesioni saranno presentate alle Prefetture.

Art. 3.

Le adesioni dei pensionati potranno anche essere raccolte a cura delle rispettive associazioni le quali, nel presentare, agli uffici indicati nell'articolo precedente, una adesione collettiva, per la somma complessiva, si impegneranno al versamento rateale del relativo importo.

Art. 4.

In ciascuno degli uffici indicati nell'art. 2 sarà designato un funzionario incaricato di ricevere le adesioni e di operare la sottoscrizione per l'importo totale, presso la Banca d'Italia.

I pensionati e le rispettive associazioni verseranno nelle mani dello stesso funzionario l'importo sottoscritto in dodici rate mensili dal gennaio al dicembre 1927, ed in ragione di L. 7.30 per ogni rata salvo l'ultima a saldo, di L. 7.20, per ogni 100 lire di capitale nominale.

Il versamento dovrà essere fatto entro il 25 di ciascun mese.

I funzionari delegati provvederanno alla loro volta, prima della fine di ciascun mese, al versamento globale alla Banca d'Italia della somma raccolta.

Art. 5.

In corrispondenza dei versamenti completati entro l'anno 1927, sarà provveduto alla consegna dei titoli sottoscritti, con annessa cedola del secondo semestre 1927, scadente il 1° gennaio 1928, restando compensata la prima cedola con gli interessi dovuti sulle quote dilazionate.

Roma, addì 20 dicembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 18 dicembre 1926 a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, ha presentato alla Camera dei deputati il giorno 15 dicembre 1926, il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1926, numero 2033, che proroga i privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927 agli esattori del decennio 1913-1922.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 21 dicembre 1926

Francia	89.25	New York	22.08
Svizzera	426.35	Dollaro Canadese .	22.07
Londr	106.923	Oro	426.04
Olanda	8.84	Belgrado	39.25
Spagna	336.17	Budapest (pengo) .	0.031
Belgio	3.063	Albania (Franco oro)	—
Berlino (Marco oro)	5.27	Norvegia	5.56
Vienna (Schillinge)	3.13	Polonia (Sloty) . .	—
Praga	65.50	Rendita 3,50 % .	60 —
Romania	11 —	Rendita 3,50 % (1902)	55 —
Russia (Cervonetz)	113.57	Rendita 3 % lordo .	39 —
Peso argentino oro	20.69	Consolidato 5 % .	78.475
Peso argentino carta	9.11	Obbligazioni Venezie 3,50 %	60.65

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma.

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Par-

ma, contenuta nel Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quella dei relativi stipendi, è aperto un concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso questo Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700, e l'indennità di caroviveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuta la idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 31 gennaio 1927, alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono combattenti possono esservi ammessi fino al quarantesimo anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguito in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quello di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Parma presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Roma, addì 1° dicembre 1926.

Il direttore: BONI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a due premi fra ditte, società e privati per il migliore impianto frigorifero per la conservazione del pesce.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso a due premi, l'uno di primo grado di L. 50,000, e l'altro di secondo grado di L. 25,000, da conferirsi alle ditte, società o privati che, fino al 30 giugno 1927, abbiano messo o mettano in uso i migliori tipi di impianto frigorifero per la conservazione del pesce.

Art. 2.

La valutazione di ciascun impianto sarà fatta sulla base degli elementi che seguono:

a) requisiti tecnici, capacità ed economicità dell'impianto;

b) sua ubicazione.

Saranno tenuti in speciale considerazione gli impianti sistemati a bordo di barche porta pesce e di motopescherecci; e quelli a terra nei luoghi di speciale importanza per la produzione peschereccia e per la conservazione del pesce.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 3 dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale - Ispettorato generale della pesca - non oltre il 15 luglio 1927.

Esse saranno corredate della descrizione di ciascun impianto, e di ogni illustrazione e documento che ciascun concorrente ritenga di presentare.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata con decreto del Ministero dell'economia nazionale.

La Commissione avrà facoltà di chiedere ai concorrenti ogni altro dato od informazione che le occorra per formulare il proprio giudizio, e di visitare, o far visitare, gli impianti.

L'assegnazione dei premi sarà fatta non oltre il mese di settembre 1927.

Art. 5.

La spesa per il pagamento dei premi, per complessive L. 75,000 sarà imputata al cap. 199 resti del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1926-27.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.